

Accordo per la definizione delle modalità di iscrizione dei dipendenti di ACTC TERME DI COMANO a Sanifonds Trentino

Tra le Parti

Azienda Consorziale Terme di Comano, con sede in 38070 Stenico (TN), Loc. terme di Comano n. 6, in persona del suo Consigliere Delegato dott.ssa Elena Andreolli

e

UilTucs Trentino Alto Adige SudTirolo – UilTucsTaas, con sede provinciale in 38122 Trento, via Matteotti n.89, rappresentata dall'operatrice dott.sa Giulia Scalet e dal Segretario Generale Walter Largher.

Premessa

- ❖ Sanifonds Trentino è il Fondo sanitario integrativo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle parti sociali con la finalità di garantire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori dipendenti della provincia di Trento;
- ❖ nel corso di un incontro di data 10/11/2022, l'Azienda ha manifestato a UilTucs l'intenzione di aderire al predetto Fondo sanitario Sanifonds Trentino al fine di garantire ai propri dipendenti un più alto livello di welfare aziendale, rendendosi nel contempo disponibile alla sottoscrizione di un accordo sindacale ai fini di una maggior tutela di tutte le parti interessate;
- ❖ il presente Accordo disciplina, quindi, le modalità di adesione dei dipendenti aventi diritto alla copertura sanitaria integrativa.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a partire dall'anno 2023 al personale dipendente di ACTC TERME DI COMANO.

Art. 2 – Modalità di iscrizione a Sanifonds Trentino ed eleggibilità delle diverse tipologie contrattuali

1. L'iscrizione è disposta d'Ufficio dall'Azienda.
2. Sono considerati eleggibili alla copertura sanitaria integrativa:
 - a) i dipendenti aventi un contratto a tempo indeterminato e che abbiano lavorato 3 mesi nell'anno solare di riferimento;
 - b) uno o più contratti a tempo determinato della durata complessiva di almeno 3 mesi nell'anno solare di riferimento.
3. L'iscrizione si perfeziona con l'invio telematico al Fondo – da parte dell'Azienda – dell'elenco dei dipendenti aventi diritto per l'anno solare di riferimento.
4. Al dipendente con rapporto di lavoro part-time si applica il medesimo regime previsto per il personale a tempo pieno.



Art. 3 – Contribuzione

1. A Sanifonds Trentino sono versate le quote di iscrizione – pari a 128€ pro capite al netto del contributo di solidarietà – in coerenza con quanto disposto dal Regolamento attuativo del Fondo.
2. Le parti firmatarie di questo accordo danno atto che la quota in oggetto non ha carattere retributivo ed è assoggettata al contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro nella misura del 10% (art. 9 decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno, n. 166).

Art. 4 – Prestazioni sanitarie

1. Gli iscritti a Sanifonds Trentino hanno diritto al rimborso delle prestazioni previste nel Piano Sanitario 2023.
2. A seguito dell'iscrizione di cui al precedente articolo 2 e conformemente alle regole risarcitorie contenute nel Piano sanitario, il dipendente avrà diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute a partire dal 01.01.2023.
3. Così come per tutti gli altri contratti e/o accordi di adesione a Sanifonds, il Fondo sanitario si farà carico di informare tempestivamente gli iscritti di eventuali revisioni e/o integrazione del Piano sanitario, quali – si cita a titolo esemplificativo – l'estensione al nucleo familiare.

Art. 5 – Familiari

1. Possono assumere la qualifica di iscritti i componenti del nucleo familiare, dovendosi intendere con ciò il coniuge (o convivente more uxorio) e i figli maggiorenni e minorenni presenti sulla certificazione di stato di famiglia. Sono considerate eleggibili all'iscrizione al Fondo, inoltre, i figli in affidamento familiare dei dipendenti iscritti al Fondo non oltre il periodo di affidamento stesso, ivi compresi i figli in affidamento condiviso a prescindere dalla residenza anagrafica.
2. La richiesta di iscrizione del nucleo familiare è formulata – su base volontaria – da parte dell'iscritto.
3. La quota di iscrizione è stabilita da Sanifonds Trentino.
4. Le modalità operative di iscrizione e di fruizione sono disciplinate – conformemente a quanto previsto dallo Statuto di Sanifonds – nel Piano sanitario e nel Regolamento attuativo elaborati dal Fondo.

Art. 6 – Clausola di salvaguardia

Le Parti stabiliscono che, qualora a livello nazionale venisse prevista l'adesione ad un Fondo sanitario nazionale, le stesse si incontreranno al fine di valutare le implicazioni di tale adesione rispetto a quella oggetto del presente Accordo.

Art. 7 – Norma finale

Per gli aspetti non disciplinati in questo accordo, si rimanda allo Statuto e al Regolamento attuativo del Fondo sanitario.

Data e firme

01 FEB. 2023



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Ing. Elena Andreoli

Elena Andreoli
Giulio Sabet